

Il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa la decisione sull'idoneità antimafia dell'imprenditore di rendersi appaltatore di pubblici lavori, servizi o forniture. Valutazioni e conseguenti decisioni in ordine alla sussistenza di condizionamenti mafiosi dell'impresa, tali da imporre la cessazione (o da precludere l'instaurazione) di rapporti giuridico-economici con la P.A., spettano, infatti, ex lege (combinato disposto dell'art. 1septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 e art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998) in via esclusiva ai Prefetti ed è inconfigurabile - secondo canoni di buona amministrazione - un potere discrezionale dell'ente locale in funzione di contrasto alla criminalità organizzata. Pur non potendo farsi luogo ad una sostanziale equiparazione, quoad effectum, fra informazione interdittiva e quella non direttamente preclusiva, può ammettersi che il controllo sulla motivazione della determinazione della stazione appaltante venga, anche in questi casi, a spostarsi sui contenuti dell'informativa prefettizia, quando i contenuti della decisione dell'amministrazione locale sono riempiti per intero dai contenuti dell'informativa non interdittiva. Conseguentemente l'intero controllo giurisdizionale va incentrato sull'informativa non interdittiva ed il suo esito si ripercuoterà sulla determinazione dell'amministrazione recante l'esclusione dalla gara (o la non ammissione che sia), comportandone l'annullamento ove abbia a ritenersi, dal giudice adito, che il grado delle informazioni non fosse idoneo a far decidere per una carenza dei requisiti di moralità necessari per il contratto con la P.A.